



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 199 del 11.06.2026

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 11.06.2026

OGGETTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI STIPULATI NEL MESE DI MAGGIO 2026.
---------	--

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno UNDICI del mese di GIUGNO, nella Casa Comunale, io sottoscritta, Dott.ssa Briguglio Antonietta, Responsabile dell'Area Economico finanziaria, nominata con Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2026, nel mio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che presso il Comune di Pagliara presta servizio il Segretario Comunale Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, attualmente iscritta nella fascia professionale "B" dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

DATO ATTO che nel mese di Maggio 2026 il Comune di Pagliara, ha riscosso per diritti di Segreteria per contratti rogati dal Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, € 205,13 (euro duecentocinque/13), per il contratto rogato in data 27.05.2026 (Rep. 01/2026);

RICHIAMATO l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 del 11.08.2014, il quale così dispone:

"1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia."

((2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica"))".

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti N.21/SEZAUT/2015/QMIG Adunanza del 4 giugno 2015 che pronuncia i seguenti principi di diritto:

“ Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.

In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24/07/2018, la quale afferma “In riforma del primo principio del diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

CONSIDERATO:

- che nel Comune di Pagliara, non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;
- che ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l’articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al 75 per cento, e pertanto allo stato attuale l’unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;
- che, in base alla novella legislativa, il Segretario ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;

che la somma di € 205,13 (euro duecentocinque/13) per il contratto rogitato in data 27.05.2026 (Rep. 01/2026), spetta per intero al Segretario Comunale;

RICHIAMATA la sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro – n. 446/2017/QMIG del 13/11/2017 la quale afferma, tra l’altro, in tema di pagamento dell’IRAP sui diritti di rogito maturati dal Segretario Comunale, che “Il presupposto impositivo dell’IRAP si realizza in capo all’Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell’imposta, cioè colui che, nella valutazione del Legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo. Conseguentemente – in assenza di specifica normativa di segno contrario – l’onere fiscale de quo non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva (Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 123/E del 2 aprile 2008) bensì unicamente sul datore di lavoro”;

ATTESO che l’indubbia natura retributiva dei diritti di rogito è desumibile dal fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell’art. 105 del CCNL del 17/12/2020;

ATTESO ancora che la citata sentenza, per ciò che concerne gli oneri contributivi, prevede che gli stessi debbano ripartirsi tra Ente e Segretario Comunale ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto;

VISTA la deliberazione n. 24/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

VALUTATO, alla luce di quanto sopra di dover liquidare al Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, i diritti di segreteria di cui in oggetto;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

RILEVATO che, in relazione al presente provvedimento e ai fini dell'adozione del medesimo, il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;

CONSIDERATO di dover procedere in merito;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni" e in particolare l'art. 184;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

RICHIAMATA la determina n. 01 del 02.01.2026 con la quale la Dott.ssa Briguglio Antonietta è stata nominata Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

Per i motivi di cui sopra, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati

- 1. DI DARE ATTO** che nel mese di Maggio 2026, sul conto corrente intestato alla Tesoreria dell'Ente è stata versata la somma di **€ 205,13** (euro duecentocinque/13) a titolo di diritti di rogito per il contratto rogitato dal Segretario Comunale, in data 27.05.2026 (Rep. 01/2026);
- 2. DI DARE ATTO** che il Comune di Pagliara è ente privo di personale avente qualifica dirigenziale e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, i diritti di rogito competono al Segretario Comunale rogante nei limiti di legge;
- 3. DI IMPEGNARE** la spesa di **€ 205,13** (euro duecentocinque/13), per diritti di rogito dovuti al Segretario Comunale, Dott.ssa, Pirri Giuseppa Maria, imputando la stessa al capitolo 76, miss. 1, prog. 2, tit. 1 del Bilancio 2025-2027, esercizio 2026;
- 4. DI IMPEGNARE**, inoltre, a carico dell'Ente la spesa per oneri riflessi nel modo seguente:
 - CPDEL (23,80%) per **€ 48,82** con imputazione al cap. 50;
 - IRAP (8,50%) per **€ 17,43** con imputazione al cap. 52;
 - TFR (6,91%) per **€ 14,17** con imputazione al cap. 52;
- 5. DI LIQUIDARE** dunque a favore del Segretario Comunale rogante, Dott.ssa, Pirri Giuseppa Maria, la somma di **€ 205,13** (euro duecentocinque/13), pari al 100 per cento dei diritti spettante al Comune sui contratti stipulati nel mese di Maggio 2026, fermo restando il limite inderogabile del 20 per cento della retribuzione in godimento del Segretario;


6. DI DARE ATTO che l'importo del punto 2) non supera il limite di 1/5 dello stipendio annuo lordo in godimento dalla dott.ssa Pirri Giuseppa Maria in conto anno 2026;

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. DI AUTORIZZARE l'ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'albo on line dell'ente ed altresì nella sezione amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013.

Dalla residenza comunale li 11.06.2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Briguglio Antonietta

Briguglio Antonietta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE


il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € 285,55 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2025-2027 (Imp. n. _____/2025 per € 205,13, n. 106 /2026 per € 48,82 , n. 108 /2026 per € 31,6) *inf. 108*

Dalla residenza comunale, li 11.06.2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Briguglio Antonietta

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del Servizio

.....
